



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. GENERALITA'

Le presenti condizioni si applicano a tutte le forniture, di beni e/o servizi, effettuati da imprese (di seguito "Fornitore") a favore della KUKA Roboter Italia S.p.A. (di seguito "KUKA") e saranno applicate in tutti i casi in cui non vengano espressamente convenute per iscritto altre disposizioni.

1.1. Sono valide solamente le ordinazioni per iscritto con firme regolarmente autorizzate. Gli ordini verbali o telefonici sono impegnativi per KUKA solo ove confermati per iscritto.

1.2. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell'ordine, nonché da eventuali ulteriori norme ove espressamente richiamate nell'ordine. Eventuali deroghe, diverse pattuizioni o condizioni aggiuntive dovranno risultare, a pena di inefficacia, da patto scritto e sottoscritto dalle parti anche se successive al perfezionamento del contratto.

1.3. Gli ordini della KUKA hanno validità di quindici giorni dalla data indicata sull'ordine e devono essere accettati mediante restituzione di copia dell'ordine munita di firma per accettazione ovvero con l'invio di conferma d'ordine regolarmente sottoscritta e conforme all'ordine che dovrà pervenire alla KUKA entro tale termine.

1.4. Ancorché la KUKA non riceva il duplicato dell'ordine sottoscritto dal Fornitore o la conferma d'ordine, l'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine.

1.5. Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, i contratti fondati sulle presenti condizioni generali e tali eventuali cessioni, in ogni caso, non saranno efficaci nei confronti della KUKA.

1.6. Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la KUKA e a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine.

1.7. Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, la KUKA avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

1.8. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

1.9. Con il termine "particolare(i)" devono intendersi i particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi destinati alla produzione di attrezzature KUKA e derivati e/o come parti sciolte o ricambi.

2. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA'INDUSTRIALE

2.1. Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica) che KUKA comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, sperimentazione, sviluppo o costruzione di un particolare, prototipo o attrezzatura, restano di proprietà esclusiva KUKA e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini KUKA. In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:

- (a) conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a KUKA a richiesta della medesima;
- (b) contraddistinguere come di proprietà KUKA tali informazioni nei casi in cui KUKA non vi abbia provveduto, non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente dalla KUKA e non trasmettere o rivelarne il contenuto a terzi; non chiedere brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali ove tuttavia domandati, dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva a KUKA.
- (c) non produrre, far produrre e fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, particolari disegnati o prodotti sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;
- (d) imporre e garantirne il rispetto delle obbligazioni che derivano dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato da KUKA a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell'ambito della esecuzione dell'ordine.

2.2. Nel proporre o accettare di studiare e/o adattare per KUKA o fornire alla stessa un particolare, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto a KUKA se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il particolare stesso. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti della KUKA e dei fornitori ai quali venga affidata dalla KUKA la produzione del particolare per conto della medesima.

2.3. Nel caso in cui il lavoro di, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore a titolo oneroso in esecuzione di uno specifico incarico della KUKA, i relativi titoli di privativa industriale, disegni e in generale i risultati tecnici saranno di proprietà esclusiva della KUKA.

2.4. Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dalla KUKA, ad apporre il marchio KUKA o altri marchi o segni distintivi appartenenti alla KUKA su particolari ordinati, disegni, documentazione tecnica e quant'altro realizzato o progettato per conto KUKA.

2.5. I beni forniti o prodotti dal fornitore non contravvengono alcun brevetto o diritto legale di terzi per quanto è conosciuto al momento del contratto di compravendita. Il Fornitore garantisce legalmente la KUKA contro qualsiasi conseguenza derivante da azioni che potrebbero essere intentate a quest'ultima a causa dell'acquisto di tecnologia coperta da diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati o da un qualsiasi altro diritto di privativa industriale di terzi.

3. ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI

3.1. Le attrezzature, robot, slitte robot e quant'altro KUKA metta a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprietà esclusiva della KUKA. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:

- (a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà della KUKA;
- (b) provvedere, ove richiesto da KUKA, ad adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, vandalismi, disastri naturali, manomissione e altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- (c) custodirle e utilizzarle con la massima cura;
- (d) segnalare a KUKA eventuali riparazioni straordinarie, sostituzioni o i rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà a KUKA ogni decisione finale;
- (e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato dalla KUKA;
- (i) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite da KUKA in ordine alla loro riconsegna,

3.2. Le disposizioni di cui al comma 3.1 si intendono applicabili per quanto compatibile, anche in relazione ai semilavorati e agli altri materiali di proprietà della KUKA che questa abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l'esecuzione dell'ordine.

4. AFFIDABILITA', QUALITA' E CONTROLLI

4.1. Salvo diverso preventivo accordo scritto al momento in cui lo studio e/o l'adattamento e/o la fornitura del particolare vengono proposti o accettati dal Fornitore e fatto salvo il caso in cui il particolare venga prodotto dal Fornitore in conformità con la documentazione tecnica e tecnologica messa a disposizione da KUKA, il Fornitore si obbliga ad effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità del particolare all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni legali italiane ed estere segnalate da KUKA. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno la KUKA, la quale si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio. E' comunque inteso che, salvo diverso preventivo e specifico accordo scritto, l'eventuale benestare di fornitura KUKA non esonera né diminuisce la responsabilità e le garanzie del Fornitore.

4.2. Ferme restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dal precedente comma il Fornitore si obbliga a conformarsi alle normative standard KUKA che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, e si obbliga, altresì, a consentire l'accesso al personale delegato dalla KUKA ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attuati.

4.3. Il Fornitore si obbliga ad emettere un certificato di qualità con il quale egli certifica che i particolari spediti a KUKA sono stati adeguatamente collaudati e che a seguito di tale collaudo sono risultati idonei. Ciascun lotto di particolari spedito a KUKA dovrà essere accompagnato dal relativo. In mancanza del certificato di qualità KUKA avrà il diritto di respingere la merce.

4.4. Il Fornitore si obbliga a certificare gli strumenti di controllo come richiesto dal primo capoverso del paragrafo 7.6 della norma UNI EN ISO 9001. Nello specifico, durante le attività di collaudo, si rammenta che dovrà essere redatta una scheda strumento dove si riporterà, oltre i dati identificativi dello strumento stesso, gli errori massimi ammessi per ogni caratteristica metrologica che si dovrà controllare,.

4.5. Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella produzione del particolare se non a seguito di autorizzazione scritta della KUKA. Il Fornitore è tenuto a segnalare alla KUKA le eventuali innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche del particolare ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possono interessare la qualità del particolare.

5. CONSEGNA

5.1. L'imballaggio, l'etichettatura, la spedizione e il trasporto dei particolari ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni della KUKA. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione o al mancato rispetto delle sopradette istruzioni.

5.2. Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati i termini ed i programmi di consegna sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. La KUKA è autorizzata a rispediture forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio. In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, la KUKA avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

(a) applicare una penale pari, salvo diversa misura eventualmente pattuita, allo 0,50% del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 20%;

(b) in ogni caso, qualora il ritardo superi i dieci giorni, risolvere il contratto, in tutto o in parte in relazione alle prestazioni non effettuate, con effetto immediato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 cod.civ. mediante semplice comunicazione al Fornitore.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

5.3. Il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, per iscritto, eventuali impedimenti oggettivi, difficoltà nell'approvvigionamento di componenti commerciali essenziali alla fornitura che pregiudichino il rispetto dei termini di consegna

5.4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a informare prontamente la KUKA, dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. E' precisato, inoltre, che in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con il piano di consegne concordato con KUKA, quest'ultima avrà il diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore senza che a favore di quest'ultimo sorga alcun diritto a ricevere somma alcuna a titolo di indennizzi, risarcimenti, mancato guadagno o a qualsivoglia altro titolo.

5.5. La KUKA avrà diritto di riprogrammare senza oneri aggiuntivi le date di consegna dei beni, servizi e dei particolari dandone comunicazione scritta al Fornitore con 15 giorni di preavviso rispetto alla data di consegna prevista nell'ordine. I suddetti limiti di tempo non si applicano nel caso di riprogrammazione dovuta a inadempienza del Fornitore o a causa di forza maggiore.

6. ACCETTAZIONE E GARANZIA

6.1. La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce.

6.2. Il Fornitore garantisce l'assenza di vizi, difetti e mancanza di qualità nonché la conformità della merce e dei servizi sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nel rimesso di consegna, sia alle norme KUKA, alla normativa vigente nel paese di destinazione finale, nonché alle norme dell'eventuale Cliente KUKA ove richiamate nei documenti contrattuali.

6.3. KUKA ha in ogni caso il diritto di rifiutare consegne parziali o incomplete.

6.4. Fermo restando quanto in seguito specificato, qualora la non conformità ovvero la presenza di vizi, difetti o mancanze di qualità venissero riscontrate già al momento del primo controllo al ricevimento che le parti convengono che KUKA non è tenuta ad operare-risulti la non conformità della merce consegnata a quanto sopra, KUKA avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

(a) trattenere quanto fornito e provvedere alla diretta effettuazione delle modifiche necessarie i cui costi saranno sopportati dal Fornitore, rimanendo a carico di KUKA solamente l'onere di avvisare per iscritto il Fornitore dei vizi, difetti, mancanza di qualità e non conformità riscontrate nonché della decisione di provvedere alle modifiche con giorni otto di anticipo sulla data di inizio dei lavori di modifica nonché quello di mostrare evidenza documentale dei costi sopportati, che KUKA è fin d'ora legittimata a trattenere da qualsiasi pagamento dovuto al Fornitore anche in relazione a forniture diverse; in tal caso il Fornitore rinuncia fin d'ora a qualsiasi contestazione ed eccezioni in relazione all'operato della KUKA.

(b) respingere parte o l'intera fornitura chiedendo l'esatto adempimento.

6.5. Il Fornitore garantisce i particolari forniti esenti da vizi, difetti, mancanze di qualità e non conformità al pattuito e alle prescrizioni legali eventualmente segnalate da KUKA, constatati in qualunque momento, prima o dopo l'impiego dei beni, servizi e, specie nel caso di particolari, anche durante o dopo l'eventuale montaggio su attrezzature, nonché dopo la messa in funzione degli impianti KUKA. Le parti al proposito prendono atto che nel caso dei particolari il più delle volte eventuali vizi, difetti, mancanze di qualità o non conformità possono essere scoperte solamente al momento del montaggio o della messa in funzione degli impianti.

6.6. Il Fornitore garantisce i particolari forniti per mesi ventisei o nel diverso termine stabilito dalle vigenti norme qualora maggiore, ma in ogni caso, ove si tratti di particolari destinati ad essere integrati su impianti o attrezzature destinati ai clienti della KUKA, almeno fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto da KUKA ai suoi Clienti sui diversi mercati e ciò in conformità con le modalità descritte nel comma seguente.

6.7. In tutti i casi in cui KUKA scopra dei vizi, difetti, mancanze di qualità o non conformità di quanto fornito, KUKA avrà titolo di chiedere, a sua scelta:

(a) chiedere al Fornitore di adempiere esattamente e quindi anche, nel caso di fornitura di particolari, di ottenere, a spese del Fornitore, l'immediata sostituzione del particolare non conforme ovvero difettoso non in tolleranza; (b) chiedere la riduzione del prezzo;

(c) ove i vizi, difetti, mancanze di qualità o non conformità siano gravi, risolvere il contratto in tutto o in parte;

(d) addebitare al Fornitore il valore dei particolari risultanti difettosi o non conformi sulla base dell'esame congiunto degli stessi dovendosi calcolare al prezzo di prima fornitura in vigore nel momento dell'addebito maggiorato del 10% (salvo aliquota maggiore eventualmente concordata tra le parti) ed essendo altresì inteso che nel caso in cui il Fornitore, invitato da KUKA per l'esame congiunto non si presenti entro il termine previsto, la KUKA avrà facoltà di effettuare l'addebito a proprio insindacabile giudizio.

Resta in ogni caso il diritto di KUKA al rimborso dei danni causati per il mancato utilizzo dei particolari su attrezzature o macchinari KUKA allorché questi siano impiegati per la produzione di prodotti di serie;

6.8. In ognuno dei casi di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto 6.7 sarà addebitato al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio necessarie per l'eliminazione del difetto, calcolato in base ai costi orari KUKA e/o alle tariffe orarie in vigore nei vari mercati.

6.9. Il termine per la denuncia dei vizi da parte di KUKA sarà di giorni novanta dalla scoperta del vizio, del difetto o della mancanza di qualità o non conformità.

6.10. Fatta eccezione per i particolari di proprietà industriale della KUKA, il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei particolari da lui forniti non comportano contraffazione di titoli di proprietà industriale di terzi o comunque violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale, sia in Italia, sia all'estero, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque la KUKA indenne da tali pretese e protetta da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione, vendita o circolazione dei prodotti KUKA.

6.11. Nel caso in cui la KUKA fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile (compresa la "product liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei beni, servizi e particolari forniti, e comunque in ogni caso in cui dei terzi vantino diritti o pretese nei confronti di KUKA in connessione con i beni, i servizi o i particolari forniti dal Fornitore, il Fornitore sarà tenuto a tenere indenne la KUKA, a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima e a rimborsare qualsiasi somma che la KUKA fosse tenuta a pagare a terzi.

7. PREZZI

7.1. I prezzi indicati nell'ordine sono fissi e non soggetti ad alcuna revisione; sono perciò escluse le variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificamente pattuito per iscritto.

7.2. Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la KUKA solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

8. FATTURAZIONE

8.1. Le fatture, inviate in duplice copia entro 5 giorni dalla spedizione del materiale, devono contemplare i beni, servizi e particolari oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato:

(a) il numero dell'Ordine, l'eventuale Richiesta di Offerta, Codice Anagrafico del Fornitore, di Codice Fiscale del Fornitore, Codice del Particolare KUKA;

(b) il Luogo della Consegna qualora sia presso terzi, ovvero qualora rimangano presso il Fornitore;

(c) i dati del documento di trasporto



9. PAGAMENTI

9.1. La KUKA effettuerà il pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti debitamente compilati, previsti nel precedente comma relativo alla modalità di fatturazione nonché condizioni previste nell'ordine.

9.2. Qualora non diversamente stabilito il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a 120 giorni fine mese data fattura.

9.3. E' fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle forniture. In ogni caso, se tratte venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivarveli dal mancato ritiro. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

9.4. In caso di inadempimento del Fornitore la KUKA sarà legittimata a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni e in particolare a sospendere i pagamenti anche in relazione a forniture diverse da quelle oggetto dell'ordine. Nel caso di fornitura di particolari, in ogni caso, qualora su uno o più dei particolari forniti, venga riscontrato una non conformità o difettosità con possibile impatto economico in misura significativa rispetto al valore dell'ordine in essere (minimo 10%) o tale non conformità o difettosità pregiudichi il pagamento del Cliente finale KUKA, del collaudo funzionale dell'impianto fornito da KUKA, essa avrà la facoltà di sospendere i pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, sino al momento della totale risoluzione del problema segnalato.

10. LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

10.1. Le presenti condizioni generali sono rette dalla legge italiana.

10.2. Per ogni controversia concernere il presente contratto o comunque connessa allo stesso—comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione—sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento. In caso di Arbitrato Rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

Luogo e data:

TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE:

.....





In particolare, dopo averne esaminato il contenuto, approviamo espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.s.s., le seguenti clausole delle suddette Condizioni Generali:

- 1.5 Divieto di cessione del contratto
- 1.7 Recesso.
- 2.2 Rinuncia relativa a brevetti non comunicati.
- 2.5 Responsabilità per beni o prodotti coperti da brevetti non comunicati.
- 3.1 Responsabilità per perdita, distruzione o danneggiamento di attrezzature o materiali.
- 4.5 Modifica della fornitura.
- 5.2 Penale e clausola risolutiva espressa.
- 5.4 recesso in caso di forza maggiore.
- 5.5 riprogrammazione ordini.
- 6.4 facoltà della KUKA di provvedere alle modifiche dei beni non conformi e rinuncia del Fornitore alle eccezioni.
- 6.6 Termini di garanzia.
- 6.9. Termini per la denuncia dei vizi.
- 7.1. esclusione della revisione prezzi.
- 9.3 divieto di cessione del credito ed emissione di tratte.
- 9.4. Sospensione dei pagamenti.
- 10.2. Clausola compromissoria.

Luogo e data:

TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE:

.....

